

Deliberazione 10 dicembre 2010 – ARG/elt 227/10

Determinazione dell'ammontare di perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese di distributrici per la clientela in bassa tensione di cui all'articolo 41 dell'Allegato A alla deliberazione alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 (TIT). Revisione delle tariffe di riferimento D1 e TV1 per l'anno 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 dicembre 2010

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", come convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto legge n. 73/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificati e integrati;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07" (di seguito: TIV);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), recante “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla medesima deliberazione n. 348/07 recante “Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la Relazione di analisi di impatto della regolazione relativa alla citata deliberazione n. 348/07 (di seguito: Relazione AIR);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2009, ARG/elt 103/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10, ed in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2010, ARG/elt 138/10;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/elt 192/10.

Considerato che:

- la Direttiva 2003/54/CE prevede che, a partire dall'1 luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali di energia elettrica;
- l'articolo 15 della medesima Direttiva 2003/54/CE stabilisce che le imprese distributrici, qualora alimentino attraverso le loro reti più di 100.000 clienti finali e che non si trovino nella condizione di piccoli sistemi isolati, sono obbligate ad una separazione societaria tra attività di distribuzione ed attività non connesse ad essa, in particolare quella della vendita di energia elettrica;
- il decreto-legge n. 73/07 stabilisce misure, con decorrenza 1 luglio 2007, per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici;
- con deliberazione n. 156/07, l'Autorità ha dato seguito alle prescrizioni contenute nel decreto legge n. 73/07, approvando il TIV che definisce, tra l'altro, la regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dall'1 luglio 2007.
- gli obblighi di separazione del servizio di vendita di maggior tutela, introdotte dal decreto legge n. 73/07, hanno prodotto una profonda modificazione del perimetro delle attività afferenti la commercializzazione del servizio delle imprese di distribuzione, con particolare riferimento al segmento della clientela in bassa tensione.

Considerato che:

- con deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha definito, tra gli altri, il quadro regolatorio relativo al servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
- ai fini della fissazione dei livelli tariffari iniziali relativi alla commercializzazione del servizio di distribuzione, l'Autorità determina il relativo costo riconosciuto che

- comprende i costi operativi, gli ammortamenti delle immobilizzazioni ed una congrua remunerazione del capitale investito;
- con riferimento alle attività commerciali della distribuzione, il costo riconosciuto è connesso alla definizione del perimetro di attività ricomprese in tale servizio;
 - la modificazione del perimetro delle attività afferenti la commercializzazione del servizio delle imprese di distribuzione, conseguente all'introduzione degli obblighi di separazione contenuti nel decreto legge n. 73/07, ha reso difficoltosa la ricostruzione puntuale, dettagliata ed affidabile delle diverse voci di costo afferenti i perimetri dell'attività di commercializzazione relativa al servizio di distribuzione e al servizio di maggior tutela;
 - a fronte di tale situazione, l'Autorità ha ritenuto necessario prevedere una differenziazione nel costo riconosciuto per il servizio di commercializzazione e conseguentemente nella definizione dei corrispettivi a copertura dei costi di commercializzazione, distinguendo tra le imprese distributrici che hanno provveduto a costituire una società separata per la vendita ai clienti in maggior tutela (imprese distributrici separate) e le imprese distributrici che continuano ad erogare in maniera integrata anche il medesimo servizio di maggior tutela (imprese distributrici integrate);
 - la differenziazione del costo riconosciuto ha reso altresì necessaria, da un lato, la definizione di meccanismi di perequazione dei costi commerciali differenziati secondo la differente architettura organizzativa adottata in relazione all'erogazione del servizio di vendita di maggior tutela, dall'altro, la definizione di meccanismi specifici di aggiornamento dei corrispettivi tariffari che tenessero conto della reale dinamica dei costi sostenuti;
 - ai sensi del comma 10.7 del TIT, nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, entro il 31 ottobre di ciascun anno, a partire dall'anno 2009, l'Autorità determina una quota correttiva degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 da applicare nell'anno successivo t , alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 lettere b) e c) sulla base di quanto disposto al comma 10.8 del TIT;
 - ai sensi del comma 10.8 del TIT, la quota correttiva degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 di cui al comma 10.7 del medesimo TIT, per l'anno t , è determinata con l'obiettivo di compensare lo squilibrio ΔCOT registrato nell'anno $t-2$ tenendo conto della variazione attesa dei volumi del servizio erogato;
 - identici meccanismi a quelli appena descritti, sono previsti per la tariffa domestica, ai sensi dell'articolo 32 del TIT;
 - con deliberazione ARG/elt 203/09, ai fini dell'aggiornamento delle tariffe 2010 l'Autorità ha ritenuto opportuno valorizzare in via prudenziale il ΔCOT di cui al comma 10.8 del TIT, relativo all'anno 2008, fissandolo pari a circa cinque milioni di euro e rinviando ad un successivo provvedimento la sua eventuale modifica, in esito al completamento delle attività di determinazione degli ammontari di perequazione di cui all'articolo 41 del TIT per il medesimo anno 2008;
 - la modifica, a consuntivo, del ΔCOT comporta la modifica delle tariffe di riferimento D1 e TV1, dunque senza impatto diretto sulle tariffe obbligatorie applicate ai clienti finali; e che l'effetto di tale modifica si esplicherà pertanto in sede di determinazione degli importi di perequazione 2010 dei ricavi di cui agli articoli 34 e 39 del TIT.

Considerato che:

- la Sezione 1 della Parte III del TIT disciplina il regime di perequazione generale prevedendo, tra l'altro, che la quantificazione della perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione di cui al comma 33.1, lettera h) del TIT (di seguito: perequazione dei costi commerciali) sia demandata all'Autorità;
- ai sensi del comma 33.3 del TIT, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'articolo 9 della legge n. 10/91, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione generale di cui al comma 33.1 del medesimo TIT;
- con riferimento alle imprese distributrici separate, il comma 41.1 del TIT prevede un confronto tra i costi effettivamente sostenuti con riferimento alle attività commerciali del servizio di distribuzione ed i ricavi ammessi dalla tariffa di riferimento a copertura di detti costi di commercializzazione;
- ai sensi del comma 41.2 del medesimo TIT, ai fini dell'ammissibilità dei costi per l'attività di commercializzazione, l'Autorità opera in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2008-2011, nell'ambito di specifiche istruttorie individuali;
- con riferimento alle imprese distributrici integrate, il comma 41.3 prevede un meccanismo tramite il quale consentire alle imprese distributrici di conseguire un ricavo ammesso pari al ricavo complessivo che avrebbero ottenuto applicando in ciascun anno l'equivalente delle tariffe di commercializzazione della distribuzione e della vendita previste nel secondo periodo di regolazione ed opportunamente aggiornate.

Considerato che:

- in data 7 novembre 2009 è stata attivata la raccolta dati in materia di perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione per l'anno 2008, rivolta alle imprese distributrici separate;
- a tal fine è stato diffuso, sul sito Internet dell'Autorità, un apposito questionario, tramite il quale sono stati richiesti:
 - a) i dati economici e patrimoniali relativi al comparto delle *“operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione”*, di cui al comma 6.4, lettera f), del TIU (di seguito: operazioni commerciali), nonché ulteriori informazioni di dettaglio complementari rispetto a quelle desumibili dai conti annuali separati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 11/07;
 - b) per ciascun cespite del comparto in esame, i dati relativi agli incrementi patrimoniali lordi stratificati per anno di prima acquisizione e relativa consistenza dei fondi di ammortamento, al 31 dicembre 2008;
- con riferimento all'anno 2008, 14 imprese di distribuzione risultano aver costituito una società separata per l'erogazione del servizio di vendita di maggior tutela; e che tutte le suddette imprese di distribuzione hanno provveduto ad inviare i dati

- propedeutici alla determinazione dell'ammontare di perequazione dei costi commerciali di cui al comma 41.1 del TIT;
- nel corso dell'analisi delle informazioni trasmesse sono emersi, in alcuni casi, elementi di criticità essenzialmente ricollegabili a:
 - a) mancata coerenza dei dati economico-patrimoniali riportati nel questionario predisposto ai fini della perequazione dei costi commerciali con i corrispondenti dati contenuti nei conti annuali separati redatti in ottemperanza alle disposizioni in materia di separazione contabile di cui al TIU;
 - b) mancata esclusione, ovvero indebita inclusione, di voci di costo non riconoscibili ai fini della perequazione in argomento in quanto oggetto di copertura mediante specifici meccanismi di regolazione, ovvero la cui copertura non risulta compatibile con un'attività svolta in regime di monopolio;
 - c) mancata indicazione di uno o più elementi di dettaglio richiesti nel medesimo questionario;
 - gli elementi di criticità evidenziati nell'elenco precedente hanno reso necessario effettuare ulteriori approfondimenti al fine di:
 - a) ristabilire la coerenza tra i dati trasmessi ai fini della perequazione dei costi commerciali e i dati desumibili dai conti annuali separati;
 - b) valutare l'entità delle eventuali rettifiche da apportare rispetto agli importi comunicati da ciascuna impresa distributrice in relazione a particolari voci di costo/ricavo del questionario;
 - in taluni casi, le risposte alle richieste di approfondimento sono risultate essere non completamente esaustive, lasciando elementi di incertezza in relazione a specifiche poste di costo/ricavo;
 - con riferimento alle imprese ACEGAS-APS spa e AGSM Verona spa, nel corso dell'attività istruttoria sono emerse criticità circa le dichiarazioni delle medesime imprese in base alle quali è stata riconosciuta l'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 44 del TIT a copertura degli oneri per lo sconto dipendenti; è che su tali criticità dovranno essere condotti specifici approfondimenti anche al fine di valutare l'esistenza dei presupposti per l'avvio di istruttorie formali.

Considerato che:

- con riferimento alla perequazione dei costi commerciali per l'anno 2008 di cui al comma 41.1 del TIT, ai fini della determinazione del livello dei costi effettivi ammissibili per l'attività di commercializzazione del servizio di distribuzione (elemento CE^{COT} di cui al comma 41.1 del TIT), l'Autorità, in coerenza con i criteri tariffari adottati per il presente periodo di regolazione, ha tenuto conto:
 - a) dei costi operativi attribuiti al comparto delle operazioni commerciali;
 - b) degli ammortamenti delle immobilizzazioni;
 - c) di una congrua remunerazione del capitale investito;
- il livello dei costi operativi riconosciuti è ottenuto a partire dalle informazioni contenute nei conti annuali separati redatti in ottemperanza alle disposizioni in materia di *unbundling* di cui alla deliberazione n. 11/07, escludendo, laddove necessario, voci di costo per le quali la copertura è già implicitamente prevista nei meccanismi di regolazione, ovvero il cui riconoscimento risulta non compatibile con un'attività svolta in regime di monopolio;
- ai fini della remunerazione del capitale investito netto concorrono:

- a) il valore delle immobilizzazioni nette, calcolato con il metodo del costo storico rivalutato, definito come valor medio tra il valore al 31 dicembre 2007 e il valore al 31 dicembre 2008;
- b) le immobilizzazioni immateriali relative al cosiddetto “fondo pensione elettrici”;
- c) il Trattamento di fine rapporto (di seguito: TFR), al netto degli oneri finanziari concernenti la rivalutazione del medesimo, come posta rettificativa del medesimo capitale investito riconosciuto;
- d) il capitale circolante netto, determinato convenzionalmente pari all’1% del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari;
- ai fini del calcolo di cui al punto a) del precedente elenco, sono state utilizzate sia le informazioni rese disponibili tramite il questionario, sia le informazioni rese dalle medesime imprese ai fini degli aggiornamenti delle tariffe di distribuzione dell’energia elettrica per gli anni 2009 e 2010;
- la determinazione della quota di ammortamento riconosciuta è effettuata utilizzando come riferimento le vite utili convenzionali dei cespiti fissate dall’Autorità;
- ai fini della determinazione del livello dei costi operativi riconosciuti, a seguito degli approfondimenti richiesti dalla Direzione tariffe, taluni importi comunicati dalle imprese distributrici, sono stati rettificati al fine di:
 - a) riconciliare le eventuali differenze rilevate tra gli importi dichiarati nel questionario e gli analoghi importi riportati nei conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 11/07;
 - b) escludere voci di costo non riconoscibili ai fini della perequazione dei costi commerciali, in coerenza con i criteri di riconoscimento dei costi illustrati al capitolo 17 della Relazione AIR;
- con riferimento al punto b) del precedente elenco, sono stati esclusi dal costo riconosciuto:
 - a) gli oneri connessi all’erogazione degli sconti sui consumi elettrici concessi ai dipendenti, relativi al comparto in esame;
 - b) gli oneri straordinari, ad eccezione del parziale riconoscimento degli oneri eventualmente sostenuti per incentivi all’esodo pagati ai dipendenti attribuiti al comparto in esame;
 - c) gli oneri relativi ad “accantonamenti per rischi” e ad “altri accantonamenti”;
 - d) gli oneri per sanzioni, risarcimenti automatici e simili, nonché gli oneri connessi all’erogazione di liberalità;
 - e) gli eventuali oneri finanziari connessi alla rivalutazione del TFR;
 - f) con riferimento alle imprese che hanno dichiarato oneri relativi a compensi riconosciuti alla società capogruppo o ad altre società del gruppo per attività di coordinamento gestionale (c.d. *management fee*), una quota parte di tali oneri, convenzionalmente posta pari al 10%;
 - g) le voci di costo relative ad “ammortamenti e svalutazioni”, “accantonamento rischi”, “altri accantonamenti”, nonché ad “oneri diversi di gestione”, al netto dei costi per *derivazioni, tasse, licenze ed altri canoni* e del *contributo all’Autorità di regolazione*, impropriamente ribaltate sul comparto in esame, attraverso i *Servizi Comuni* e le *Funzioni Operative Condivise*;
- analogamente, tramite le medesime rettifiche, sono state portati in deduzione del costo riconosciuto i ricavi relativi al comparto in esame, ad eccezione delle seguenti voci:

- a) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi tariffari per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura;
- b) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi, di cui alla tabella 2 del TIC (di seguito: diritti fissi);
- c) i proventi straordinari connessi a partite non di competenza dell'esercizio 2008;
- in coerenza con quanto previsto dal comma 41.1 del TIT, i ricavi da diritti fissi sono computati a maggiorazione dei ricavi ammessi derivanti dall'applicazione degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ e $\rho_1(cot)$ delle tariffe di riferimento TV1 e D1, il cui calcolo è effettuato sulla base dei volumi di servizio erogato (punti di prelievo e consumi di energia elettrica) comunicati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ai fini della perequazione generale per l'anno 2008;
- in relazione ai medesimi ricavi da diritti fissi, si è altresì provveduto:
 - a) in caso di mancata indicazione del loro ammontare complessivo da parte delle imprese, a stimarne convenzionalmente l'ammontare, facendo riferimento ai dati medi di settore;
 - b) in caso di mancata indicazione della ripartizione dei medesimi ricavi da parte delle imprese, ad attribuire convenzionalmente detti ricavi a ciascuna tipologia contrattuale facendo riferimento ai dati medi di settore;
- con riferimento ai costi ed ai ricavi connessi a prestazioni di beni e/o servizi con la società erogatrice del servizio di maggior tutela si è proceduto in coerenza con la valutazione degli analoghi costi e ricavi effettuato ai fini dell'applicazione del meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV;
- l'analisi dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione ai fini della perequazione di cui al comma 41.1 del TIT ha evidenziato la presenza di forti scostamenti nei costi unitari di commercializzazione delle singole imprese distributrici, con risultati che, almeno in parte, sembrano non confermare l'attesa correlazione tra l'andamento dei costi unitari di commercializzazione e la scala della clientela servita.

Considerato infine che:

- con riferimento a ciascuna impresa distributrice integrata, ai fini della valorizzazione dell'ammontare di perequazione di cui al comma 41.3 del TIT, è stata verificata con la Cassa la disponibilità delle informazioni rese dalle medesime imprese, con riferimento all'anno 2008, ai fini dell'applicazione del meccanismo di remunerazione di cui all'articolo 9bis del TIV;
- l'analisi di tali informazioni ha evidenziato la presenza di rilevanti lacune e incongruenze nei dati forniti da diverse imprese distributrici.

Ritenuto opportuno:

- in esito agli approfondimenti condotti e degli affinamenti di calcolo sopra descritti, procedere ad ulteriori rettifiche puntuali di seguito richiamate;
- con riferimento alla società ACEA Distribuzione Spa, rettificare parzialmente le voci di costo relative ad "altri servizi (da altre imprese del gruppo)", "altri oneri diversi di gestione (verso terzi)" e non riconoscere gli oneri legati alla "Funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici" attribuiti al comparto in esame;

- con riferimento alla società AEM Torino Distribuzione Spa (di seguito: AEM Torino), rettificare parzialmente gli importi afferenti la voce di costo “altri servizi (da altre imprese del gruppo)” ed escludere integralmente dal calcolo gli importi appostati alla voce “Oneri diversi di gestione” ed alla voce “Altri ricavi e proventi”;
- con riferimento alla società DEVAL Spa (di seguito: DEVAL), apportare rettifiche ai dati relativi alla stratificazione degli incrementi patrimoniali afferenti il comparto in esame, al fine di rendere coerenti le informazioni trasmesse tramite il questionario con quelle rese dalla medesima DEVAL ai fini degli aggiornamenti annuali delle tariffe di distribuzione per gli anni 2009 e 2010;
- con riferimento ad A2A Reti elettriche Spa (di seguito: A2A Reti) ed in relazione all’ambito territoriale precedentemente servito dalla società AEM Distribuzione Energia Elettrica Spa, attribuire convenzionalmente, sulla base dei dati medi di settore, i ricavi da diritti fissi, come dichiarati nel questionario, ai clienti allacciati a ciascun livello di tensione;
- sempre con riferimento alla medesima A2A Reti ed in relazione all’ambito territoriale precedentemente servito dalla società ASM Distribuzione Elettricità srl, provvedere a:
 - a) rettificare parzialmente gli importi appostati alla voce di costo “altri servizi (da altre imprese del gruppo)”;
 - b) attribuire convenzionalmente, sulla base dei dati medi di settore, i ricavi da diritti fissi, come dichiarati nel questionario, ai clienti allacciati a ciascun livello di tensione;
- con riferimento alla società HERA spa, rettificare parzialmente le voci relative ad “altri servizi (da altre imprese del gruppo)”;
- con riferimento alla società AGSM Verona spa, provvedere all’attribuzione convenzionale, sulla base dei dati medi di settore, dei ricavi da diritti fissi ai clienti allacciati a ciascun livello di tensione, ferma restando l’esigenza di approfondire le criticità relative alla determinazione dell’onere sostenuto per lo *sconto dipendenti*, emerse nell’ambito dell’attività istruttoria;
- con riferimento alla società Enia spa, stimare convenzionalmente, sulla base dei dati medi di settore, l’ammontare dei ricavi da diritti fissi, provvedendo altresì alla sua attribuzione ai clienti allacciati a ciascun livello di tensione.

Ritenuto pertanto opportuno:

- determinare l’ammontare di perequazione di cui al comma 41.1 del TIT, per l’anno 2008, relativo alle imprese distributrici separate, tenendo conto di quanto sopra dettagliato;
- determinare il valore definitivo del ΔCOT di cui al comma 10.8 del TIT, relativo all’anno 2008 e, di conseguenza, fissare il valore definitivo:
 - a) delle componenti $\rho_1(cot)$ e $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 per l’anno 2010;
 - b) della componente $\sigma_1(cot)$ della tariffa di riferimento D1 per l’anno 2010;
- intimare alle imprese distributrici integrate di fornire le informazioni necessarie alla valorizzazione dell’ammontare di perequazione di cui al comma 41.3 del TIT per l’anno 2008, provvedendo altresì a riconciliarle con le dichiarazioni già effettuate alla Cassa ai fini dell’applicazione del meccanismo di cui all’articolo 9bis del TIV;

- nelle more dell'acquisizione di tali informazioni, rimandare a successivo provvedimento la determinazione dell'ammontare di cui al medesimo comma 41.3 del TIT;
- ai sensi del comma 33.3 del TIT, escludere dalle determinazioni di cui ai precedenti alinea le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- rinviare la determinazione dell'ammontare di perequazione di cui all'articolo 41 del TIT con riferimento alle cooperative elettriche di produzione e distribuzione di energia elettrica;
- in ragione dei forti scostamenti nei costi unitari emersi in fase di analisi dei dati, dare mandato al Responsabile della Direzione tariffe affinché siano effettuati ulteriori approfondimenti in relazione alla dinamica assunta dai costi unitari sostenuti per il servizio di commercializzazione della distribuzione

DELIBERA

Articolo 1

Ammontare di perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione di cui all'articolo 41 del TIT per l'anno 2008

- 1.1 Ciascuna impresa di distribuzione che ha provveduto a costituire una società separata per l'erogazione del servizio di maggior tutela, con riferimento all'anno 2008, è tenuta a versare (se negativo), ovvero a ricevere (se positivo), l'ammontare di perequazione di cui al comma 41.1 del TIT, riportato nella tabella 1.A allegata al presente provvedimento.
- 1.2 Ciascuna impresa distributrice, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare alla Cassa l'importo di cui alla tabella 1.A.
- 1.3 La Cassa, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, eroga a ciascuna impresa distributrice l'importo di cui alla tabella 1.A.
- 1.4 Con riferimento alle imprese distributrici integrate riportate nella tabella 1.B, la determinazione dell'ammontare di perequazione di cui al comma 41.3 del TIT per l'anno 2008 è rinviata a successivo provvedimento.
- 1.5 Le imprese di cui al precedente comma 1.4, inviano, entro e non oltre il 17 gennaio 2011, le informazioni, riferite al servizio di vendita di maggior tutela, relative al:
 - a) numero medio bimestrale di punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT, per i quali, in ciascun bimestre dell'anno 2008, l'impresa ha erogato il servizio di maggior tutela;
 - b) quantitativi di energia elettrica prelevata, in ciascun bimestre dell'anno 2008, dai punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera b) del TIT serviti in regime di maggior tutela;
 - c) numero medio bimestrale di punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera c) del TIT, per i quali, in ciascun bimestre dell'anno 2008, l'impresa ha erogato il servizio di maggior tutela.

- 1.6 Le informazioni di cui al precedente comma 1.5 sono fornite utilizzando la modulistica resa disponibile nel sito internet dell'Autorità a cura della Direzione Tariffe e dovranno essere riconciliate con le dichiarazioni già rese alla Cassa ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 9bis del TIV.
- 1.7 In caso di mancata trasmissione delle informazioni richieste ai sensi del comma 1.5, l'Autorità valorizza l'ammontare di perequazione di cui al comma 41.3 del TIT, sulla base delle medesime grandezze di cui al precedente comma 1.5, riferite all'intero perimetro della clientela servita, nel corso dell'anno 2008, da ciascuna impresa di distribuzione integrata, utilizzate ai fini della perequazione generale 2008.

Articolo 2

Determinazione del ΔCOT 2008 e revisione delle tariffe di riferimento D1 e TV1 per l'anno 2010

- 2.1 Il valore della quota correttiva ΔCOT di cui al comma 10.8 del TIT, relativa all'anno 2008 e rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento D1 e TV1 per l'anno 2010, è determinato pari a euro – 353.712 (meno trecentocinquatremilasettecentododici).
- 2.2 La tabella 2 di cui all'Allegato n. 1 del TIT è sostituita dalla tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 2.3 Nella tabella 9 dell'Allegato n. 1 del TIT, per l'anno 2010, il valore dell'elemento cot della componente σ_1 , è posto pari a 296,67 centesimi di euro/punto di prelievo per anno.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Per le cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica e per le imprese inadempienti alla perequazione generale 2008, la determinazione degli ammontari di perequazione dei costi commerciali di cui all'articolo 41 del TIT è rinviata a successivo provvedimento.
- 3.2 È dato mandato al Direttore della Direzione tariffe di effettuare approfondimenti di analisi in relazione alla dinamica dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione sostenuti dalle imprese che hanno provveduto a separare l'attività di vendita di maggior tutela, al fine di valutare l'esigenza di specifici interventi di competenza dell'Autorità.
- 3.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa, per i seguiti di competenza.
- 3.4 Il presente provvedimento, per le imprese di cui alle tabelle 1.A e 1.B, costituisce comunicazione ai sensi del comma 33.7 del TIT.
- 3.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 3.6 L'Allegato n. 1 del TIT con le modifiche di cui al presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

10 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis